

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: TERRITORIO RURALE, CREDITO E CALAMITA' NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G11675 **del** 29/09/2015

Proposta n. 14182 **del** 18/09/2015

Oggetto:

USI CIVICI – Comune di Rivodutri (RI). Sdemanializzazione, in sanatoria, di un'area di demanio collettivo ricadente nel comprensorio comunale, in favore dei Sigg. Sampalmieri Filippo e Sampalmieri Raffaele e sita in loc. "Piedicolle".

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Rivodutri (RI). Sdemanializzazione, in sanatoria, di un'area di demanio collettivo ricadente nel comprensorio comunale, in favore dei Sigg. Sampalmieri Filippo e Sampalmieri Raffaele e sita in loc. "Piedicolle".

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Diritti Collettivi;

VISTA la L.R. 18.02.2002, n.6 e successive modificazioni "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n.1, del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'ultimo capoverso dell'art. 29 della L. 16.06.1927, n.1766 sul riordinamento degli usi civici;

VISTO il R.D. 26.02.1928, n.332;

VISTO l'art. 66 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 di trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative Statali in materia di usi civici;

VISTA la Legge Regionale n° 1 del 03/01/1986 e s.m.i.

VISTO il D.L. n° 83/2012 ed in particolare il comma 2 dell'art. 18, convertito con Legge 134/2012

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PREMESSO :

- che sulla base dell'indagine demaniale svolta dal perito demaniale incaricato per il Comune di Rivodutri, Per. Agr. Alessandro Alebardi, è risultato che diversi terreni di demanio civico comunale sono stati impropriamente venduti dal Comune, senza la prescritta autorizzazione;

- che il Comune di Rivodutri, con nota prot. n. 1212 del 10/04/2014, pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura in data 15/04/2015, prot. n. 227897, trasmetteva la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 05/12/2013, avente ad oggetto: "Consolidamento a titolo oneroso dell'acquisto di terreno appartenente al demanio collettivo del Comune di Rivodutri, sito in loc. Piedicolle, a favore dei Sigg. Sampalmieri Filippo e Sampalmieri Raffaele";

VISTO l'originario contratto di compravendita del fondo in esame, stipulato fra il Comune di Rivodutri e l'originario dante causa in data 09/05/1953 e ritualmente registrato e trascritto il 31/07/1953 a Rieti al vol. 330 e n° d'ordine 1647;

PRESO ATTO che tale rogito è stato stipulato fra le parti in forza della deliberazione di Giunta Municipale n° 11 del 01/10/1952, approvata dalla Prefettura di Rieti il 24/10/1952 con atto n° 24709 e successivamente ratificata dal Consiglio Comunale di Rivodutri il 16/11/1952;

PRESO ATTO che a seguito di istruttoria è emersa la possibilità di procedere a rilasciare una autorizzazione a sanatoria, ora-per-allora, in analogia a precedenti provvedimenti adottati, in quanto la collettività residente nel Comune di Rivodutri risulta comunque essere stata risarcita con l'introito della vendita avvenuta nell'anno 1953;

VISTA la nota della Direzione Regionale Agricoltura del 12/06/2014, con la quale è stata segnalata all'Ente la possibilità di ricorrere all'istituto sopra riportato;

VISTA la nota del Comune di Rivodutri del 16/06/2015, prot. n° 2066, pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura in data 24/06/2015 e prot. 341456, con la quale l'Ente ha trasmesso la deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 11/05/2015 con la quale viene richiesta l'autorizzazione regionale a sanatoria ora-per-allora e contestuale sdemanializzazione del fondo in esame;

DATO ATTO che i Sigg. Sampalmieri Filippo e Sampalmieri Raffaele detengono il terreno in forza del rogito a firma del Notaio Dott. Antonino Rando, del 28/02/2000, Rep. 57127, Racc. 14876, registrato a Rieti il 20/03/2000 al n° 447 ed ivi trascritto il 08/03/2000 al n° 1033 ;

PRESO ATTO che il fondo in esame, sito nel territorio del Comune di Rivodutri in loc Piedicolle, è catastalmente identificato al Foglio 13, particelle 457-458 di complessivi Ha 0.26.20

VISTA la nota della Direzione Regionale Agricoltura del 13/08/2015, prot. 444450, con la quale è stato richiesto al Comune di Rivodutri di fornire indicazioni in merito a vincoli di natura ambientale eventualmente presenti sugli identificativi catastali in esame;

PRESO ATTO delle attestazioni del Comune di Rivodutri a data 01/09/2015, prot. 3079, pervenute alla Direzione Regionale Agricoltura in data 09/09/2015 e prot. 479877 e con le quali l'Ente chiarisce che sugli identificativi in oggetto non grava alcun vincolo imposto sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle Zone a Protezione Speciale;

CONSIDERATA la necessità di emanare un provvedimento a sanatoria, ora-per-allora, riguardante la sdemanializzazione di un piccolo appezzamento di terreno che di fatto oggi non può essere ricondotto alla sua originaria situazione e per il quale il Comune di Rivodutri ha incamerato le dovute somme e tra l'altro per la sua estensione ed ubicazione esso può essere ricondotto a comprensorio residuale, come previsto dall'art. 39 del Regio Decreto 332/1928 e non più riconducibile alla sua originaria natura;

CHE occorre, tra l'altro, evitare l'instaurarsi di possibili contenziosi per risarcimento danni, con danni economici per il Comune stesso, il quale, come dimostrato dagli atti e documenti allegati, ha proceduto alla citata alienazione secondo gli atti e le normative esistenti e vigenti all'epoca;

RITENUTO per le considerazioni e le motivazioni sopra riportate di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa riportato:

- di prendere atto della avvenuta sdemanializzazione di un appezzamento di terreno sito nel territorio del Comune di Rivodutri, in loc Piedicolle, catastalmente identificato al Foglio 13, particelle 457-458 di complessivi Ha 0.26.20

Per effetto dell'avvenuta sdemanializzazione si autorizza, a sanatoria ora-per-allora, l'alienazione del fondo sopra citato il quale deve considerarsi non più appartenente al demanio civico del Comune di Rivodutri e pertanto libero da qualsiasi diritto civico.

Tra il Comune di Rivodutri e i Sigg. SAMPALMIERI FILIPPO e SAMPALMIERI RAFFAELE si dovrà inoltre sottoscrivere uno specifico atto a consolidamento dei precedenti contratti e a seguito della presente disposizione.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Avverso la presente Determinazione, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà anche pubblicato sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore
Roberto Ottaviani